



PARERE MOTIVATO

N. 190 IN DATA 05 OTTOBRE 2023

OGGETTO: COMUNE DI VILLA DEL CONTE (PD).
Rapporto Ambientale alla Variante al Piano di Assetto del Territorio (PAT) per l'adeguamento alle disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e la modifica degli artt. 16 e 43 delle Norme Tecniche di Attuazione.

**L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS
IN COLLABORAZIONE CON L'AUTORITÀ PROCEDENTE**

- VISTA** la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 *“Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio”*, con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.
- VISTO** il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante *“Norme in materia ambientale”* concernente *“Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la Valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)”* e ss.mm.ii.
- VISTO** l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente cui spetta l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità nonché l'elaborazione del parere motivato di cui rispettivamente agli articoli 12 e 15 del Codice Ambiente, identificandola nella Commissione Regionale VAS, già nominata con DGR n.1222 del 26.07.2016;
- VISTA** la DGR n. n. 545 del 9 maggio 2022 la Giunta Regionale ha approvato le nuove procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- ATTESO** che Deliberazione 545/2022 la Giunta Regionale ha incaricato la Direzione Valutazioni ambientali, Supporto giuridico e Contenzioso, competente in materia di VAS, all'esecuzione della richiamata DGR oltre a non modificarne la funzione di supporto tecnico-amministrativo alla Commissione Regionale VAS, finalizzata alla predisposizione delle relative istruttorie tecniche, nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza;
- ATTESO** che la Commissione VAS si è riunita in data 5 ottobre 2023 come da nota di convocazione in data 4 ottobre 2023 protocollo regionale n. 535504;
- DATO ATTO** che l'Unità Organizzativa VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV in qualità di ufficio a supporto della Commissione Regionale per la VAS, Autorità Competente per la Regionale del Veneto per l'espressione della sostenibilità ambientale ai sensi della Parte Seconda, Titolo II del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., con proprio prot. reg. n. 285459 in data 25.05.2023 trasmetteva *“Richiesta integrazioni amministrative”* relativamente alle osservazioni eventualmente pervenute;



ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Comune di Villa del Conte con propria nota acquisita al prot. reg. n. 279973 in data 24.05.2023 e relativa a:

- Delibera di adozione del Consiglio Comunale n. 22 del 02/05/2023;
- Avviso deposito variante ai sensi dell'art. 14 della L.R. 11/2004;
- Avviso deposito Rapporto Ambientale ai sensi della D.G.R.V. n. 545 del 09/05/2022;
- Rapporto Ambientale (R.A.);
- Sintesi non tecnica (SnT);
- Dichiarazione di non necessità Vinca;
- Tavola 4.1 – Perimetrazione ambiti di urbanizzazione consolidata ai sensi della L.R. 14/2017;
- Relazione illustrativa;
- Estratto Norme Tecniche articoli variati;
- Estratto Norme Tecniche articoli variati – Testo comparato;

DATO ATTO che l'Unità Organizzativa VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV in qualità di ufficio a supporto della Commissione Regionale per la VAS, Autorità Competente per la Regionale del Veneto per l'espressione della sostenibilità ambientale ai sensi della Parte Seconda, Titolo II del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., con propria nota pec prot. reg. n. 285479 in data 25.08.2023, ha inviato richiesta di contributo ai seguenti Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA):

- Provincia di Padova
- Arpav Dipartimento di Padova
- Consorzio di Bonifica Acque Risorgive
- Distretto Idrografico delle Alpi Orientali
- Ulss n. 6 "Euganea"
- Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso
- ETRA S.p.A.
- Consiglio di Bacino Brenta
- Direzione Difesa del Suolo e della Costa
- Comune di Tombolo
- Comune di San Giorgio in Bosco
- Comune di Campo San Martino
- Comune di San Martino di Lupari
- Comune di Santa Giustina in Colle
- Comune di Villa del Conte

PRESO ATTO che a seguito della succitata richiesta, prot. reg. n. 285479 in data 25.08.2023, di contributo agli SCA da consultare, il Comune di Villa del Conte, con propria nota pec acquisita al prot. reg. 431249 in data 10.08.2023, ha attestato che sono pervenuti i seguenti contributi:

- contributo Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso, acquisito al prot. reg. 358637 in data 04.07.2023;
- contributo ULSS 6 - Euganea, acquisito al prot. reg. n. 380031 in data 14.07.2023;
- contributo Consiglio di Bacino Brenta (trasmesso solo al Comune di Villa del Conte);



DATO ATTO che a seguito della *“Richiesta integrazioni amministrative”* di cui al prot. reg. n. 285459 in data 25.05.2023 da parte dell'Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA in relazione ad eventuali osservazioni/opposizioni pervenute, il Comune di Villa del Conte con propria nota del 10.08.2023, acquisita al prot. reg. n. 431249 in data 10.08.2023, attesta che nel periodo di pubblicazione non sono pervenute osservazioni;

ESAMINATI gli atti della *“Relazione Istruttoria Tecnica per la Valutazione di Incidenza Ambientale n. 34/2023”*, pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

CONSIDERATO che oggetto della presente istanza è la *“Variante al Piano di Assetto del Territorio (PAT) per l'adeguamento alle disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e la modifica degli artt. 16 e 43 delle norme tecniche di attuazione del Comune di Villa del Conte (PD)”*.

La Commissione Regionale per la VAS con proprio parere motivato n. 44 in data 16 marzo 2023 ha decretato di assoggettare alla procedura di VAS, *“[...] ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., la “Verifica di Assoggettabilità a VAS per la Variante al Piano di Assetto del Territorio (PAT) per l'adeguamento alle disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e la modifica all'art. 16 delle norme tecniche di attuazione. Comune di Villa del Conte (PD)”*, per quanto evidenziato nel presente parere motivato nonché tenuto conto di quanto rilevato nei contributi resi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA) consultati”.

Il Comune di Villa del Conte è dotato di PAT, approvato con decreto del Presidente della Provincia di Padova, deliberazione n. 7 del 01/12/2014 e con la presente Variante al PAT l'Amministrazione Comunale provvede all'adeguamento normativo obbligatorio del PAT alle disposizioni della LR 6 giugno 2017 n. 14 *“Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”*. Con la presente Variante vengono apportate alcune modifiche agli artt. 16 e 43 delle N.T.A. del PAT vigente. La Variante al PAT è stata adottata per la prima volta con C.C. n. 46 del 30/12/2019 e sottoposta alla procedura di Verifica di Assoggettabilità alla VAS, che si è conclusa con il richiamato parere motivato n. 44 del 16.03.2023 della Commissione Regionale per VAS che quale ha ritenuto di assoggettare la variante in oggetto alla procedura di VAS, ai sensi dell'art. 13 e ss. del D.lgs. 152/2006 ss.mm.ii.

Con DCC n. 22 del 02.05.2023 recante *“Adozione Variante al Piano di Assetto del Territorio (PAT) ai sensi dell'art. 14 della L.R. 14/2017 per l'adeguamento alle disposizioni per il contenimento del suolo e modifica agli Artt. 16 e 43 delle N.T.A. e adozione del Rapporto Ambientale relativo alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS)”*, veniva, *“[...] Dato atto che:*

- *con deliberazione di Giunta Comunale n. 74 del 24/08/2017 è stata approvata l'individuazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata, aggiornati in esito alla definizione degli stessi intesi come indicato all'art. 2, lett. e) della L.R. 14/2017, e successivamente è stata trasmessa alla Regione Veneto la documentazione con i dati e gli elaborati richiesti;*
- *con Deliberazione di Giunta Regionale n. 668 del 15/05/2018, allegato C, la Regione Veneto ha approvato la quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale e la sua ripartizione per ambiti comunali o sovracomunali omogenei; al Comune di Villa del Conte è stata assegnata una quantità massima pari a 31,14 ha (ettari);*
- *la predetta D.G.R. 668/2018 ha precisato che “per tutti i Comuni dotati di PAT la quantità assegnata non potrà in ogni caso superare il residuo effettivo di Superficie Agricola Utilizzata Trasformabile calcolato come quota rimanente di SAU Trasformabile a seguito delle previsioni operate con i PI e con le varianti ai PI”; la quantità di SAU Trasformabile prevista dal PAT del Comune di Villa del Conte è di 18,7438 ha; tale quantità risulta inferiore alla quantità massima assegnata con Provvedimento di Giunta Regionale (18,7438 ha < 31,14 ha) e, pertanto, la*



quantità massima di consumo di suolo ammesso per il Comune di Villa del Conte sarà pari al valore minore, ovvero a 18,7438 ha;

- il primo Piano degli interventi ha introdotto trasformazioni di suolo a seguito di nuove previsioni per complessivi ha 1,7259 (vedi relazione Programmatica), da cui deriva un residuo di quantità massima di suolo trasformabile di ha 17,0179 (ha 18,7438 - ha 1,7259);
- a seguito della pubblicazione della D.G.R. 668/2018, i Comuni dotati di PAT già vigente hanno tempo 18 mesi dalla pubblicazione nel BUR del provvedimento regionale per approvare la variante di adeguamento di tale strumento urbanistico generale (secondo le procedure semplificate previste dall'articolo 14 della L.R. 14/2017) alle modifiche introdotte appunto dalla citata DGR e dalla più volte richiamata LR 14/87;
- ai sensi del combinato disposto degli articoli 4, 13 e 14 della citata L.R. 14/2017 e della DGR 668/2018, il PAT del Comune di Villa del Conte necessita pertanto di essere adeguato a tali disposizioni;
- con delibera del Consiglio Comunale n. 46, in data 30/12/2019, avente ad oggetto "Adozione variante al Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) ai sensi dell'art. 14 della L.R. 14/2017, per l'adeguamento alle disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifica all'art. 16 delle Norme Tecniche di Attuazione" il Comune ha avviato le procedure per adempiere a tali obblighi;

Rilevato che la variante al PAT conteneva quindi, oltre agli adempimenti previsti dalla L.R. 14/2017, anche la previsione di modifiche all'art. 16 delle N.T.A. avente ad oggetto "Ambiti naturalistici di livello regionale", con specifico riguardo alle prescrizioni di seguito riportate "In tali ambiti è vietata la nuova edificazione, ad eccezione di quelle opere e/o servizi necessari al miglioramento, al controllo ed alla visitazione del sistema. Ad eccezione dei casi di comprovata pubblica necessità, e fatto divieto di operare movimenti di terra e di aprire nuove strade e di realizzare ogni opera che comprometta il mantenimento e l'evoluzione degli equilibri ecologici e naturali in tutti i loro aspetti. Dovrà in ogni caso essere preventivamente consultato l'Ente gestore del corpo idrico";

Dato atto che le modifiche introdotte al predetto art. 16 delle N.T.A. intendevano limitare l'inedificabilità ai soli ambiti fluviali esterni alle zone di espansione e di completamento preesistenti salvaguardando la possibilità di edificazione all'interno delle zone residenziali di completamento ed espansione già individuate nel previgente Piano Regolatore Generale e confermate nel vigente Piano degli Interventi; tale modifica era quindi finalizzata al completamento dei nuclei esistenti, da individuarsi nello specifico nel capoluogo, per le aree poste in prossimità del fiume Tergola e a nord del territorio per alcune aree poste in prossimità dello scolo Vandura; [...];

Verificato che a seguito dell'inoltro della documentazione costituente la variante, comprensiva dell'osservazione su menzionata, in data 27/01/2022, con parere motivato n. 12, la Commissione Regionale VAS aveva espresso le seguenti conclusioni:

"Per quanto espresso in premessa, non risulta possibile, allo stato, escludere potenziali effetti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione dei Variante al Piano di Assetto del Territorio (PAT) del Comune di Villa del Conte per l'adeguamento alle disposizioni per il contenimento del consumo del suolo e la modifica all'art. 16 delle norme tecniche di attuazione.

Per tale ragione, trovano applicazione le disposizioni di cui al titolo secondo del decreto legislativo n. 152 del 2006, così come previsto dall'art. 4, comma 4 sexies, della L.R. 23 aprile 2004, n. 11, che prevedono l'attivazione delle procedure di verifica d'assoggettabilità a VAS o della VAS".

Visto il successivo parere motivato n. 44 del 16/03/2023 da parte della Commissione Regionale VAS che ha ritenuto di assoggettare alla procedura V.A.S. la variante predetta;

Considerato che il Parere VAS n. 44 del 16/03/2023 conteneva alcune specifiche prescrizioni derivanti dall'istruttoria VINCA n. 34/2023 che necessitano di essere recepite nelle norme tecniche del PAT;

Rilevata quindi la necessità di provvedere a una nuova adozione della variante al Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) ai sensi dell'art. 14 della L.R. 14/2017, per l'adeguamento alle disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e per la modifica agli artt. 16 e 43 delle Norme Tecniche



di Attuazione unitamente all'adozione del Rapporto Ambientale, della Sintesi non tecnica e della Dichiarazione di non incidenza da sottoporre a procedura di Valutazione Ambientale Strategica - V.A.S.; [...];

Ribadito che le modifiche introdotte ai predetti artt. 16 e 43 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.A.T. non intendono favorire nuove trasformazioni territoriali, generalizzate e indiscriminate all'interno degli ambiti tutelati ma, unicamente, consentire l'attuazione di previsioni urbanistiche consolidate (discendenti dal P.R.G.) e confermate nel successivo Piano degli Interventi ora vigente;

Rilevato che in ragione delle predette scelte e del parere motivato della Commissione Regionale VAS n. 44 del 16/04/2023, è stato predisposto il Rapporto Ambientale (R.A.), completo della sintesi non tecnica (SnT) al fine di avviare il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), con lo scopo di valutare gli effetti ambientali delle scelte di pianificazione effettuate prima della loro approvazione (ex ante), durante e al termine del loro periodo di validità (in itinere, ex post).

Considerato che ai fini del procedimento VAS trovano applicazione le disposizioni previste dalla D.G.R.V. 545 del 09/05/2022;

Precisato che in data 07/12/2022 è stato condotto un incontro di scoping con l'autorità regionale competente per la VAS; [...];

Precisato che i Piani degli Interventi che saranno adottati successivamente alla presente Variante al PAT dovranno effettuare attività ricognitiva e di monitoraggio sul consumo di suolo in riferimento al valore di superficie trasformabile approvata, e ai disposti della L.R. 14/2017 e della DGR n. 668 del 15/05/2018; [...].

Secondo quanto evidenziato nella "Relazione Illustrativa", trasmessa dal Comune di Villa del Conte e acquisita al prot. reg. n. 279973 in data 24.05.2023, "Il Comune di Villa del Conte è dotato di PAT approvato con Decreto del Presidente della Provincia di Padova n. 7 del 01/12/2014; in data 26/03/2019 con Delibera di Consiglio Comunale n. 3 è stata approvata la Variante n. 1 al Piano degli Interventi. Con la presente Variante al PAT l'Amministrazione Comunale provvede all'adeguamento normativo obbligatorio del PAT alle disposizioni della legge regionale 6 giugno 2017 n. 14 "Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio". Inoltre, con la presente Variante vengono apportate alcune modifiche agli art. 16 e 43 delle N.T.A. del PAT vigente. Nel seguito si ricapitola l'iter amministrativo che la Variante al PAT in oggetto ha seguito fino ad ora:

- la Variante è stata originariamente adottata con Delibera del C.C. n. 46 del 30/12/2019 e pubblicata dal 07/04/2020 al 07/05/2020.
- In data 18/06/2020 l'Ufficio Tecnico Comunale ha presentato un'osservazione, con la quale si proponeva l'inserimento di ulteriori modifiche all'art. 16 delle N.T.A. e all'art. 43 delle N.T.A. Tale osservazione è stata ritenuta accoglibile nell'istruttoria condotta in data 21/10/2022.
- In data 07/11/2022 è stata attivata la procedura di Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione ambientale Strategica (VAS) ai sensi dell'art. 6 e art. 12 del D.Lgs 152/2006 ss.mm.ii.
- In data 16/03/2023, con parere motivato n. 44, la Commissione Regionale VAS ha ritenuto di assoggettare la variante in oggetto alla procedura di VAS, di cui all'art. 13 e ss. del D.Lgs 152/2006 ss.mm.ii.

In conseguenza del sopra citato Parere VAS, l'amministrazione comunale provvede ora a redigere ed adottare una nuova Variante al PAT, che tenga conto degli esiti della fase di consultazione con l'autorità regionale per la VAS, dei contributi dei soggetti competenti in materia ambientale e delle osservazioni pervenute a seguito della precedente adozione. [...].

Complessivamente, quindi, i contenuti della variante al PAT possono essere così riassunti:

"Adeguamento alla L.R. 14/2017

Con la presente Variante al PAT l'Amministrazione Comunale provvede all'adeguamento normativo obbligatorio del PAT alle disposizioni della legge regionale 6 giugno 2017 n. 14 "Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" ed alla Deliberazione di Giunta n. 668 del 15/05/2018.



Attraverso queste disposizioni la Regione Veneto ha dato avvio ad una politica di contenimento del consumo di suolo assumendo quali principi informatori, contenuti all'art. 1, comma 2, "la programmazione del consumo di suolo e la riduzione progressiva e controllata della sua copertura artificiale attraverso la tutela del paesaggio, delle reti ecologiche, delle superfici agricole e forestali e delle loro produzioni, la promozione della biodiversità coltivata, la rinaturalizzazione di suolo impropriamente occupato, la riqualificazione e la rigenerazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata, contemplando l'utilizzo di nuove risorse territoriali esclusivamente quando non esistano alternative alla riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente, in coerenza con quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lett. d) della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11".

In conformità a quanto disposto dall'art. 2, comma 1, lettera e) della sopracitata L.R. 14/2017, la presente variante al PAT individua in apposito elaborato grafico gli ambiti di urbanizzazione consolidata così definiti dalla norma: "l'insieme delle parti del territorio già edificato, comprensivo delle aree libere intercluse o di completamento destinate dallo strumento urbanistico alla trasformazione insediativa, delle dotazioni di aree pubbliche per servizi e attrezzature collettive, delle infrastrutture e delle viabilità già attuate, o in fase di attuazione, nonché le parti del territorio oggetto di un piano urbanistico attuativo approvato e i nuclei insediativi in zona agricola. Tali ambiti di urbanizzazione consolidata non coincidono necessariamente con quelli individuati dal piano di assetto del territorio (PAT) ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera o), della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11".

Inoltre, in adempimento al Provvedimento della Giunta Regionale n. 668 del 15 maggio 2018, la Variante di adeguamento alla LR 14/2017 introduce un nuovo valore relativo alla quantità massima di consumo di suolo trasformabile ammesso nel territorio comunale che per il Comune di Villa del Conte è pari a 31,14 Ettari. La DGR a tal proposito chiarisce che "per tutti i Comuni dotati di PAT la quantità assegnata non potrà in ogni caso superare il residuo effettivo di Superficie Agricola Utilizzata Trasformabile calcolato come quota rimanente di SAU Trasformabile a seguito delle previsioni operate con i PI e con le varianti ai PI"; la quantità di SAU Trasformabile prevista dal PAT del Comune di Villa del Conte è di 18,7438 Ha; tale quantità risulta inferiore alla quantità massima assegnata con Provvedimento di Giunta Regionale (18,7438 Ha < 31,14 Ha) e, pertanto, la quantità massima di consumo di suolo ammesso per il Comune di Villa del Conte sarà pari al valore minore, ovvero a 18,7438 Ha.

Il primo piano degli interventi ha introdotto trasformazioni di suolo a seguito di nuove previsioni per complessivi Ha 1,7259 (vedi relazione Programmatica), da cui deriva un residuo di quantità massima di suolo trasformabile di Ha 17,0179 (Ha 18,7438 - Ha 1,7259).

Modifica all'articolo 16 delle Norme Tecniche del PAT

La variante al PAT prevede la modifica dell'articolo 16 delle Norme Tecniche del PAT relativo agli Ambiti Naturalistici di Livello Regionale individuati nel PTCP e dal PTRC del 1992, consentendo l'edificazione all'interno del centro storico (ZTO A), delle zone di espansione (ZTO C2), delle zone di completamento (ZTO B, C1 e C1.1) e delle zone destinate a servizi pubblici (ZTO F) esistenti nel previgente Piano Regolatore Comunale e successivamente recepite e confermate dal primo Piano degli Interventi approvato con D.C.C. n. 3 del 26/03/2019.

La variante modifica in questo modo l'interpretazione normativa estremamente restrittiva che era stata data in sede di redazione del PAT vigente, in quanto né il PTRC (sia 1992 abrogato, che 2020 vigente), né il PTCP di Padova né la L.R. 11/2004 prevedono la totale inedificabilità per tali ambiti di tutela. Si sottolinea peraltro come il nuovo PTRC approvato con deliberazione di Consiglio Regionale n. 62 del 30 giugno 2020 non preveda più l'individuazione degli Ambiti Naturalistici di Livello Regionale. La modifica dell'art. 16 tiene conto degli esiti della fase di consultazione con l'autorità regionale per la VAS e dei contributi dei soggetti competenti in materia ambientale, introducendo specifiche misure di mitigazione per le trasformazioni all'interno degli Ambiti Naturalistici di Livello Regionale.

*Modifica all'articolo 43 delle Norme Tecniche del PAT*

La variante al PAT prevede la modifica dell'articolo 43 - Corsi d'acqua (Alvei ed argini) – Fasce di tutela dei corsi d'acqua delle Norme Tecniche del PAT, consentendo l'edificazione all'interno del centro storico (ZTO A), delle zone di espansione (ZTO C2), delle zone di completamento (ZTO B, C1 e C1.1) e delle zone destinate a servizi pubblici (ZTO F) esistenti nel previgente Piano Regolatore Comunale e successivamente recepite e confermate dal primo Piano degli Interventi approvato con D.C.C. n. 3 del 26/03/2019. L'art. 43 del PAT vigente istituiva infatti una fascia di tutela di m. 100 dall'unghia esterna dell'argine principale dei corsi d'acqua individuati nel PAT, ai sensi dell'art. 41 della L.R. 11/2004, vietando l'edificazione entro la suddetta fascia.

Tale modifica tiene conto del fatto che la L.R. 11/2004 all'art. 41 non vieta in modo assoluto l'edificabilità all'interno delle fasce di tutela dei corsi d'acqua di cui al comma 1 lettera g), in particolare per le aree già urbanizzate e le aree alle stesse continue.

La modifica dell'art. 43 tiene conto degli esiti della fase di consultazione con l'autorità regionale per la VAS e dei contributi dei soggetti competenti in materia ambientale, introducendo specifiche misure di mitigazione per le trasformazioni all'interno della fascia di tutela dei corsi d'acqua.

Recepimento delle prescrizioni dell'istruttoria tecnica VINCA n. 34/2023

Inoltre la Variante al PAT tiene in considerazione gli esiti della fase di consultazione con l'autorità regionale per la VAS e dei contributi dei soggetti competenti in materia ambientale.

A tale fine, all'interno dell'art. 3 Valutazione Ambientale Strategica (VAS) delle N.T.A. del PAT sono state recepite le prescrizioni contenute nell'istruttoria tecnica VINCA n. 34/2023 del 13/03/2023. Le prescrizioni relative alla promozione del miglioramento ambientale ai fini della tutela delle specie di interesse comunitario sono state inserite anche all'art. 73 Corridoi ecologici principali – blueway. [...]

Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

Secondo quanto disposto dal Parere della Commissione Regionale VAS n. 44 del 16/03/2023, la presente Variante al PAT è soggetta alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi dell'art. 13 e ss. del D.Lgs 152/2006 ss.mm.ii.

Disposizioni per il Piano degli Interventi

Le varianti al Piano degli Interventi che saranno adottate successivamente alla presente Variante al PAT dovranno effettuare attività ricognitiva e di monitoraggio sul consumo di suolo in riferimento al valore sopra determinato e ai disposti della LR 14/2017 e della DGR n. 668 del 15 maggio 2018. A cura del Comune dovrà essere predisposto apposito Registro del Consumo di Suolo con annotate le superfici corrispondenti alle aree di previsione che consumano suolo e le superfici delle stesse aree di previsione che consumano suolo, che sono state effettivamente attuate e/o che sono in fase di realizzazione. [...].

Complessivamente, nel Rapporto Ambientale esaminato lo sviluppo della coerenza rispetto alla strumentazione sovraordinata insistente sul territorio del Comune di Villa del Conte è stato articolato come di seguito schematicamente riassunto:

- **"PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP) DELLA PROVINCIA DI PADOVA":** "Tavola dei vincoli e della pianificazione territoriale del PTCP", "Tavola delle fragilità del PTCP", "Tavola di Sintesi della Sensibilità del Suolo", "Tavola del Sistema Ambientale del PTCP", "Tavola del Sistema insediativo – infrastrutturale del PTCP", "Tavola del Sistema del Paesaggio del PTCP";
- **"PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO INTERCOMUNALE (PATI) CAMPOSAMPIERESE":** "Tavola dei vincoli e della pianificazione territoriale del PATI", "Carta delle Invarianti del PATI", "Carta delle Fragilità del PATI", "Carta delle Trasformabilità del PATI";
- **"PIANO DI ASSETTO AL TERRITORIO (PAT) DEL COMUNE DI VILLA DEL CONTE":** "Carta dei Vincoli e delle Pianificazione Territoriale", "Carta delle Invarianti", "Carta delle Fragilità", "Carta delle Trasformabilità", "Carta delle Trasformabilità – Perimetro ambiti di urbanizzazione consolidata";



- *"PIANO TUTELA DELLE ACQUE";*
- *"VULNERABILITÀ NITRATI";*
- *"PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO ALLUVIONI";*
- *"RETE NATURA 2000".*

Relativamente invece alla verifica e definizione del quadro di riferimento ambientale, il Valutatore nel Rapporto Ambientale esaminato ha considerato, rispettivamente, le seguenti matrici e fattori ambientali:

- *"SISTEMA ATMOSFERICO": "Zonizzazione regionale del Veneto", "Riferimenti normativi", "Qualità dell'aria (Monossido di carbonio, Polveri sottili PM₁₀, Polveri fini (PM_{2.5}), Ozono (O₃), Biossido di zolfo (SO₂), Biossido di azoto (NO₂), Emissioni di inquinanti significativi)", "Clima (Temperatura, Precipitazioni, Direzione ed intensità dei venti);"*
- *"IDROSISTEMA": "Rete idrica [Qualità delle acque superficiali (Livello di Inquinamento dai Macrodescripttori per lo Stato Ecologico (LIMeco), Livello di Inquinamento dai Macrodescripttori (LIM) ai sensi del D.Lgs. 152/99, Monitoraggio degli inquinanti specifici, Monitoraggio elementi di qualità biologica EQB, Stato chimico)]", ["Qualità delle acque sotterranee (Qualità dello Stato Chimico, Concentrazione di Nitrati nelle acque sotterranee, Vulnerabilità da nitrati)]", "Concentrazione di nitrati nelle acque potabili", "Rete acquedottistica e fognaria", "Consorzi di bonifica interessati";*
- *"MATRICE SUOLO E SOTTOSUOLO": "Geomorfologia del territorio", "Inquadramento idrogeologico", "Inquadramento geolitologico", "Rischio idraulico-idrogeologico", "Inquadramento sismico", "Il consumo di territorio", "Aree a rischio di erosione potenziale", "Cave attive e dismesse, discariche", "Stock di carbonio organico nello strato superficiale di suolo", "Uso del suolo a scala comunale e locale (Scala comunale, Scala locale – ambiti di intervento della variante);"*
- *"BIOSFERA": "Rete Natura 2000", "Flora e fauna (Flora, Fauna)", "Valore ecologico", "Rete ecologica regionale e provinciale";*
- *"AGENTI FISICI": "Inquinamento luminoso", "Inquinamento acustico", "Radiazioni ionizzanti (Radon)", "Radiazioni non ionizzanti (Elettrodotti, Stazioni Radiobase);"*
- *"SALUTE E BENESSERE DELLA POPOLAZIONE": "Assetto sanitario", "Assetto demografico", "Sistema socio-economico", "Sistema viario", "Attività a rischio rilevante", "Fonti di pressione", "Allevamenti zootecnici", "Siti potenzialmente contaminati", "Rifiuti";*
- *"PAESAGGIO E PATRIMONIO CULTURALE": "Il contesto dei vincoli paesaggistici", "Patrimonio architettonico e archeologico (Patrimonio archeologico)", "Paesaggio naturale", "Sistema insediativo", "Analisi paesaggistica puntuale".*

Nel Rapporto Ambientale esaminato, oltre alle misure di mitigazione e compensazione puntualmente indicate nella valutazione dei singoli ambiti di trasformazione e ai quali si rimanda integralmente, sono state imposte generali *"Misure di attenzione ambientale"* che dovranno puntualmente essere ottemperate nelle successive fasi di attuazione. Nello specifico si richiamano le modifiche introdotte a seguito del parere motivato di assoggettamento n. 44/2023 da parte della Commissione Regionale per la VAS relativamente agli articoli 16 e 43 delle NTA di PAT.

In considerazione delle *"Misure di attenzione e di mitigazione ambientale"* puntualmente imposte dal Valutatore relativamente alla valutazione dei potenziali impatti attesi e derivanti dal ripristino delle capacità edificatorie all'interno delle 34 aree evidenziate nel Rapporto Ambientale e conseguenti alle modifiche normative apportate agli articoli 16 e 43 delle NTA del PAT, si prescrive che prima dell'approvazione della Variante, la documentazione della stessa sia aggiornata assumendo integralmente le richiamate e specifiche *"Misure di attenzione e di mitigazione ambientale"*.

Inoltre, secondo quanto puntualmente evidenziato nel Rapporto Ambientale esaminato, *"Si sottolinea come la valutazione degli effetti della Variante al PAT sia focalizzata soprattutto sulla valutazione dell'eventuale perdita di aree di valore ambientale e naturalistico all'interno degli Ambiti*



di interesse naturalistico di livello regionale nonché sulla possibilità di effetti negativi a carico dei corsi d'acqua all'interno delle aree di tutela idraulica, che potrebbero derivare dal ripristino dell'edificabilità di queste aree, già previste dal PRG vigente.

La Variante al PAT in esame non apporta alcuna modifica in termini di quantitativi di carico insediativo già previsto dal PAT e dal PI vigenti: non si attende pertanto alcuna modifica delle valutazioni degli effetti legati alla realizzazione di nuovi volumi residenziali e all'insediamento di nuovi abitanti rispetto a quanto già valutato in sede di VAS dei medesimi Piani".

Inoltre, sempre secondo quanto dichiarato nel Rapporto Ambientale esaminato, si prende atto che, *"Tutte le aree entro cui viene ripristinata l'edificabilità sono infatti aree di PRG già pianificate, ricadenti pertanto all'interno degli Ambiti di urbanizzazione consolidata (AUC) definiti ai sensi della L.R. 14/2017".*

Si prende atto inoltre di quanto evidenziato nel Rapporto Ambientale relativamente alle "ZTO PI Vigente" che devono essere attuate con *"Obbligo Strum Att"*, imponendo altresì la condizione ambientale che detti strumenti attuativi siano rappresentati da PUA che devono essere sottoposti a verifica di assoggettabilità a VAS in fase di attuazione o ai dettami della LR 29/2019, art. 2, *"Verifica Facilitata di Sostenibilità Ambientale"*, qualora richiamabili.

In considerazione che alcuni ambiti di trasformazione ricadono all'interno di ambiti mappati dal PGRA 2021-2027, si ribadisce il necessario ed obbligatorio rispetto dei contenuti dell'*"Aggiornamento e revisione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni"* dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali, approvato con DPCM del 01 dicembre 2022 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 31 del 07.02.2023. Indipendentemente dalle proposte di modifica normativa e alle valutazioni compiute per ciascuna delle 34 aree di trasformazione indicate nel Rapporto Ambientale esaminato, con riferimento alla tutela dei corsi d'acqua, si ricorda che le competenze del Comune non ascrivono a profili legati a funzioni e compiti di polizia idraulica e che in assenza di un fondamento normativo espresso in tal senso, che non si rinviene nella LR 11/2004 e ss.mm.ii., si ribadisce il permanere del divieto assoluto di cui all'art. 96 lett. f) del R.D. 523/1904.

Si richiama quindi il conseguente vincolo di inedificabilità a tutela dei corsi d'acqua, come per altro evidenziato anche nella *"Sentenza 99/2018"* del *"Tribunale superiore delle Acque Pubbliche"*. Si ricorda altresì che le superfici che costituiscono il sedime dei corsi d'acqua demaniali e le relative fasce di rispetto non possono essere incluse all'interno dei perimetri dei nuovi ambiti di trasformazione territoriale, se non come aree specificatamente destinate alla tutela del corpo idrico stesso e che le stesse non possono altresì contribuire alla determinazione della capacità edificatoria, ma soltanto ad un eventuale incremento degli indici di edificabilità nelle zone contigue tramite lo strumento della perequazione.

Con riferimento ai contributi resi da parte dei Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA) consultati, si prende atto di quanto dichiarato dal Comune di Villa del Conte con propria nota acquisita al prot. reg. n. 431249 in data 10.08.2023 e si prescrive che, prima dell'approvazione del PAT, la documentazione di Variante deve essere aggiornata e integrata assumendo i contenuti dei contributi resi secondo le indicate modalità di recepimento di cui alla succitata nota, parte integrante e allegata al presente parere motivato e denominata *"Allegato ALL. 3 - Recepimento SCA.pdf"*.

Il richiamato prospetto di recepimento è parte integralmente del presente parere motivato e scaricabile al link: <https://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>.

Con riferimento invece alle osservazioni eventualmente pervenute nella fase di consultazione pubblica, si prende atto di quanto evidenziato nel prospetto reso dal Comune di Villa del Conte con propria nota del 10.08.2023, acquisita al prot. reg. n. 431249 in data 10.08.2023 ed indicante che nel periodo di pubblicazione non sono pervenute osservazioni.

Nella fase di definizione e attuazione delle azioni strategiche che concorrono al conseguimento degli obiettivi della Variante al PAT, dovranno essere attuate le *"Misure di attenzione e di mitigazione ambientale"* puntualmente imposte dal Valutatore relativamente alla valutazione dei potenziali impatti attesi e derivanti dal ripristino delle capacità edificatorie all'interno delle 34 aree evidenziate nel Rapporto Ambientale, nonché le generali *"Misure di attenzione ambientale"* che dovranno essere ottemperate nelle successive fasi di attuazione.



Per quanto premesso e considerato, la competente Commissione Regionale per la VAS ritiene necessario, il pieno rispetto di quanto evidenziato nel presente parere motivato di sostenibilità ambientale, con la corretta assunzione delle condizioni ambientali imposte dalla scrivente Autorità e dai Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA) consultati, al fine di garantire la sostenibilità ambientale del Piano in fase di attuazione.

Con riferimento ai contributi resi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA) consultati, si prescrive che prima dell'approvazione della *"Variante al Piano di Assetto del Territorio (PAT) per l'adeguamento alle disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e la modifica degli artt. 16 e 43 delle norme tecniche di attuazione del Comune di Villa del Conte (PD)"*, la documentazione di Variante deve essere integrata e aggiornata assumendo i contenuti del succitato prospetto evidenziante le modalità di recepimento dei contributi resi dagli SCA consultati, parte integrante e allegata al presente parere motivato e denominata *"Allegato ALL. 3 - Recepimento SCA.pdf"*.

Inoltre, sempre nella fase di attuazione delle azioni strategiche della Variante al PAT, deve essere effettuato un costante monitoraggio dell'evoluzione dello stato dell'ambiente nel rispetto di quanto previsto dal monitoraggio del PAT; infatti, si ricorda come il processo di VAS non deve concludersi con l'approvazione del Piano, ma deve proseguire anche nella fase di attuazione del piano, attraverso la fase di monitoraggio e le connesse attività di valutazione e partecipazione.

In sede di attuazione della Variante si dovrà nello specifico:

- realizzare tutte le misure individuate per l'attenuazione delle criticità emerse in sede di valutazione della sostenibilità della Variante stessa;
- verificare lo stato di ricomposizione ambientale e/o rinaturalizzazione dei siti naturali;
- recepire le azioni, le mitigazioni e/o le compensazioni complessivamente previste nel Rapporto Ambientale, siano esse le *"Misure di attenzione e di mitigazione ambientale"* specifiche e puntualmente imposte dal Valutatore relativamente alla valutazione dei potenziali impatti attesi e derivanti dal ripristino delle capacità edificatorie all'interno delle 34 aree evidenziate nel Rapporto Ambientale, che le generali *"Misure di attenzione ambientale"* che dovranno puntualmente essere ottemperate nelle successive fasi di attuazione;
- verificare, in sede di monitoraggio gli effetti derivanti dall'attuazione della Variante, le possibili ricadute sull'ambiente con l'individuazione delle necessarie azioni correttive, nel rispetto di quanto previsto dal monitoraggio del PAT che dovrà essere adeguato ai sensi di quanto previsto dall'art. 18 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- garantire con il Piano degli Interventi (PI) la contestualità degli interventi previsti dal PAT e dalla presente Variante in ambito urbano e con carattere di perequazione ambientale in ambito rurale;
- per le *"ZTO PI Vigente"* indicate nel Rapporto Ambientale da attuarsi con *"Obbligo Strum Att"*, queste ultime dovranno essere attuate tramite PUA da sottoporsi, in fase di attuazione, a verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. o ai dettami della LR 29/2019, art. 2, *"Verifica Facilitata di Sostenibilità Ambientale"*, qualora richiamabili.

Preme inoltre altresì evidenziare come il presente parere motivato rilasciato nell'ambito della procedura di VAS ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. della *"Variante al Piano di Assetto del Territorio (PAT) per l'adeguamento alle disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e la modifica degli artt. 16 e 43 delle norme tecniche di attuazione del Comune di Villa del Conte (PD)"*, al pari dei successivi pareri motivati resi ai sensi della Parte Seconda Titolo II del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., con riferimento a piani e programmi e loro modifiche minori, non presenta carattere assorbente di altre autorizzazioni, permessi, nulla osta quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, quella idraulica, forestale, paesaggistica, agli scarichi, emissioni, ..., né sottendono mai ad alcuna verifica sull'eventuale legittimità delle opere ed edifici esistenti, nonché delle azioni previste dagli strumenti oggetto di valutazione di sostenibilità ambientale della succitata Parte Seconda, Titolo II del Decreto, la cui sussistenza è altresì demandata al Comune di Villa del Conte.



Si ricorda altresì che, ai sensi del comma 5, art. 11 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., *“5. La VAS costituisce per i piani e programmi a cui si applicano le disposizioni del presente decreto, parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione. I provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge”*.

Per tutto quanto premesso ed evidenziato, la competente Autorità Ambientale per la VAS ritiene possibile l'espressione del presente parere motivato di sostenibilità ambientale sulla *“Variante al Piano di Assetto del Territorio (PAT) per l'adeguamento alle disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e la modifica degli artt. 16 e 43 delle norme tecniche di attuazione del Comune di Villa del Conte (PD)”*.

VISTA la relazione istruttoria predisposta dall'Unità Organizzativa VAS, VInCA, Capitale Naturale e NUVV in data 05 ottobre 2023, nella quale, esaminati gli atti comprensivi del Rapporto Ambientale e relativi allegati, degli approfondimenti tecnici svolti in fase istruttoria, si ritiene che con la realizzazione degli interventi di mitigazione e/o compensazione direttamente richiamati nell'esaminato Rapporto Ambientale, nonché con il rispetto di quanto evidenziato nella *“Relazione Istruttoria Tecnica per la Valutazione di Incidenza Ambientale n. 34/2023”*, per il *“Rapporto Ambientale alla Variante al Piano di Assetto del Territorio (PAT) per l'adeguamento alle disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e la modifica degli artt. 16 e 43 delle Norme Tecniche di Attuazione del Comune di Villa del Conte (PD)”*, possa essere reso parere motivato favorevole sulla sostenibilità ambientale, subordinatamente all'ottemperanza a specifiche condizioni ambientali, la cui verifica di ottemperanza è demandata al Comune di Villa del Conte;

VISTE

- la Direttiva 2001/42/CE;
- la L.R. 11/2004;
- il D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 04/2008;
- la DGR 545/2022;

RITENUTO CHE, dalle analisi e dalle valutazioni effettuate nel suo complesso, la proposta di Rapporto Ambientale alla *“Variante al Piano di Assetto del Territorio (PAT) per l'adeguamento alle disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e la modifica degli artt. 16 e 43 delle Norme Tecniche di Attuazione del Comune di Villa del Conte (PD)”*, sia complessivamente impostato ai sensi dell'Allegato 1 della Direttiva 2001/42/CE;

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
LA COMMISSIONE REGIONALE VAS
ESPRIME PARERE POSITIVO**

sul Rapporto Ambientale alla *“Variante al Piano di Assetto del Territorio (PAT) per l'adeguamento alle disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e la modifica degli artt. 16 e 43 delle Norme Tecniche di Attuazione del Comune di Villa del Conte (PD)”*, subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni ambientali.



Prima dell'approvazione della Variante:

1. va recepito quanto espressamente indicato nella *"Relazione Istruttoria Tecnica per la Valutazione di Incidenza Ambientale n. 34/2023"*;
2. la documentazione di Variante deve essere aggiornata recependo integralmente i contenuti:
 - di cui al prospetto indicante le modalità di recepimento dei contributi resi dagli SCA consultati, parte integrante e allegato al presente parere motivato e denominato *"Allegato ALL. 3 - Recepimento SCA.pdf"*;
 - di cui al presente parere motivato di sostenibilità ambientale;di tale avvenuto recepimento deve essere trasmesso prospetto riassuntivo alla scrivente e competente Autorità Ambientale;
3. la documentazione di Variante deve essere aggiornata assumendo integralmente sia le *"Misure di attenzione e di mitigazione ambientale"* specifiche e puntualmente imposte dal Valutatore relativamente alla valutazione dei potenziali impatti attesi e derivanti dal ripristino delle capacità edificatorie all'interno delle 34 aree evidenziate nel Rapporto Ambientale, che le generali *"Misure di attenzione ambientale"* che dovranno puntualmente essere attuate ed ottemperate nelle successive fasi di attuazione;
4. la documentazione di Variante deve essere aggiornata assumendo che le *"ZTO PI Vigente"* da attuarsi con *"Obbligo Strum Att"* dovranno essere attuate tramite PUA da sottoporsi, in fase di attuazione, a verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. o ai dettami della LR 29/2019, art. 2, *"Verifica Facilitata di Sostenibilità Ambientale"*, qualora applicabili;
5. la documentazione di Variante deve essere aggiornata ed integrata con i contenuti di cui al presente parere motivato di sostenibilità ambientale.

Successivamente all'approvazione della Variante e comunque prima della sua attuazione:

6. il prospetto attestante il recepimento dei contenuti di cui al presente parere motivato, nel rispetto delle succitate condizioni ambientali di sostenibilità ambientale, da n. 1. a n. 5., deve essere trasmesso alla competente Commissione Regionale per la VAS.

In fase di attuazione della Variante:

7. i *"Piani degli Interventi"* devono garantire la contestualità degli interventi previsti dal PAT in ambito urbano con carattere di perequazione ambientale in ambito rurale;
8. devono essere attuate tutte le indicazioni e raccomandazioni ambientali di cui al presente parere motivato e devono essere realizzate tutte le misure individuate per l'attenuazione delle criticità emerse in sede di valutazione della sostenibilità della presente Variante;
9. nella definizione dei PI e delle relative varianti deve essere garantito, per qualsiasi trasformazione posta in prossimità dei corsi d'acqua oggetto di tutela, il rispetto della normativa specifica in materia di polizia idraulica, che risulta inoltre funzionale a garantire la sostenibilità ambientale delle trasformazioni stesse;



10. devono essere attuate le misure proposte nel Rapporto Ambientale, sia con riferimento alle *"Misure di attenzione e di mitigazione ambientale"* specifiche e puntualmente imposte dal Valutatore relativamente alla valutazione dei potenziali impatti attesi e derivanti dal ripristino delle capacità edificatorie all'interno delle 34 aree evidenziate nel Rapporto Ambientale, che alle generali *"Misure di attenzione ambientale"* che dovranno puntualmente essere attuate ed ottemperate nelle successive fasi di attuazione;
11. con riferimento all'attività edilizia nelle zone agricole si richiama il pieno rispetto di quanto previsto, rispettivamente, dagli artt. 43, 44 e 45 della LR 11/2004 e ss.mm.ii.;
12. le successive fasi attuative della Variante medesima devono essere sviluppate nel rispetto di quanto previsto dalla *"Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile"* approvata con D.C.R. n. 80 del 20/07/2021;
13. i PUA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 del D.L. 70/2011 convertito in legge dall'art. 1, comma 1, L. 106/2011, per le parti non valutate dal PAT, saranno sottoposti a Verifica di Assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e ss.mm.ii., fatto salvo quanto puntualmente previsto dall'art. 2 della L.R. 29/2019;
14. i materiali risultanti dalla demolizione di fabbricati e fondazioni / sottofondi di strade / piazzali dovranno essere gestiti come rifiuti. In merito alle modalità operative per la gestione dei rifiuti da attività di costruzione e demolizione, con particolare riferimento alla cosiddetta *"demolizione selettiva"*, si richiamano le norme tecniche ed ambientali approvate con DGR n. 1060 del 24 giugno 2014, così come modificata con DGR n. 439 del 10 aprile 2018;
15. per tutti gli interventi che comportino scavo e movimentazione di terreno si richiama il rispetto della normativa sulle terre e rocce da scavo (DPR n. 120/2017);
16. eventuali materiali di riporto (presenza di materiale antropico inferiore al 20%, verifica da eseguire seguendo la metodologia di cui all'allegato 10 del DPR 120/2017) potranno essere riutilizzati solo se possiedono i requisiti di cui all'art. 4 comma 3 del DPR 120/2017;
17. si richiama il puntuale rispetto di quanto previsto dall'*"Art. 6 Oggetto della disciplina"* del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
18. con la finalità di ridurre il consumo energetico e per raggiungere la neutralità carbonica prevista dal *"Green Deal Europeo"*, nella definizione delle successive NTO di PI e con riferimento alla realizzazione di nuovi ambiti e relativi edifici e al fine della migliore efficienza energetica possibile, deve essere prevista l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili al fine di tendere all'obiettivo dell'autoconsumo energetico, nel rispetto della normativa vigente;
19. devono essere verificare, in sede di monitoraggio gli effetti derivanti dall'attuazione della Variante, le possibili ricadute sull'ambiente con l'individuazione delle necessarie azioni correttive;
20. ai sensi del comma *"2-bis"* dell'*"Art. 18 Monitoraggio"* del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., il Comune di Villa del Conte deve trasmettere la reportistica derivante dall'attuazione del *"Monitoraggio"* alla competente Commissione Regionale per la VAS;



21. deve essere rispettato quanto previsto nella *“Relazione Istruttoria Tecnica per la Valutazione di Incidenza Ambientale n. 34/2023”*.

Qualsiasi attività e/o trasformazione territoriale è comunque subordinata al rispetto di quanto decretato con DPCM del 01 dicembre 2022 relativamente all'*“Approvazione del primo aggiornamento del Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico delle Alpi orientali”* e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 31 del 07.02.2023.

Si richiama in questa sede il rispetto degli adempimenti previsti dalla DGR n. 244 del 09 marzo 2021 e dei contenuti della nota esplicativa del 16.02.2022, prot. reg. n. 71886 della Direzione regionale Difesa del suolo.

Si ricorda che le competenze del Comune non ascrivono a profili legati a funzioni e compiti di polizia idraulica e si ribadisce il permanere del divieto assoluto di cui all'art. 96 lett. f) del R.D. 523/1904. Si richiama quindi il conseguente vincolo di inedificabilità a tutela dei corsi d'acqua, come per altro evidenziato anche nella *“Sentenza 99/2018”* del *“Tribunale superiore delle Acque Pubbliche”*. Si ricorda altresì che le superfici che costituiscono il sedime dei corsi d'acqua demaniali e le relative fasce di rispetto non possono essere incluse all'interno dei perimetri dei nuovi ambiti di trasformazione territoriale, se non come aree specificatamente destinate alla tutela del corpo idrico stesso e che le stesse non possono altresì contribuire alla determinazione della capacità edificatoria, ma soltanto ad un eventuale incremento degli indici di edificabilità nelle zone contigue tramite lo strumento della perequazione.

Il presente parere motivato di non assoggettabilità alla procedura di VAS, ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. alla *“Variante al Piano di Assetto del Territorio (PAT) per l'adeguamento alle disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e la modifica degli artt. 16 e 43 delle Norme Tecniche di Attuazione del Comune di Villa del Conte”*, non presenta carattere assorbente di altre autorizzazioni, permessi, nulla osta quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, quella idraulica, forestale, paesaggistica, agli scarichi, emissioni, ..., né sottende ad alcuna verifica sull'eventuale legittimità, la cui sussistenza è demandata al Comune di Villa del Conte, delle opere e degli edifici esistenti, nonché delle azioni di trasformazione previste dalla presente Variante.

Fatte salve le modifiche eventualmente necessarie e finalizzate unicamente all'adeguamento alle prescrizioni impartite dai Soggetti Competenti in materia Ambientale comunque consultati e che non comportano comunque una ri-adozione della presente *“Variante al Piano di Assetto del Territorio (PAT) per l'adeguamento alle disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e la modifica degli artt. 16 e 43 delle Norme Tecniche di Attuazione del Comune di Villa del Conte”*, qualsiasi modifica rispetto alla documentazione valutata e in atti e di cui alla presente parere di non assoggettabilità a VAS, deve essere sottoposta, per la parte in variante a verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Qualora in fase di approvazione della presente *“Variante al Piano di Assetto del Territorio (PAT) per l'adeguamento alle disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e la modifica degli artt. 16 e 43 delle Norme Tecniche di Attuazione del Comune di Villa del Conte”* venissero assunte decisioni comportanti parti in variante aventi attinenza a questioni ambientali, le suddette parti in variante devono essere sottoposte a verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi di quanto previsto dall'art. 12 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.



Per il prosieguo della pianificazione attuativa del Comune di Villa del Conte si ricorda che, ai sensi del comma 5, art. 11 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., *"5. La VAS costituisce per i piani e programmi a cui si applicano le disposizioni del presente decreto, parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione. I provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge"*.

Da ultimo si sottolinea che, in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 152/2006 parte seconda e ss.mm.ii. e in particolare dagli artt. 4, 5 e 6, la valutazione effettuata ha la finalità di assicurare che l'attuazione del piano/programma, sia compatibile con le condizioni per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e del patrimonio culturale, nell'ottica di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.

La valutazione non attiene a questioni afferenti la procedura urbanistica espletata.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Valutazioni Ambientali Supporto Giuridico e Contenzioso)

avv. Cesare Lanna

